



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LODI

Sezione Lavoro.

Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **411/2021** promossa da:

M. B. (C.), rappresentato e difeso dall'Avv. CHessa SEBASTIANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;

Parte ricorrente

contro

INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 02121151001), rappresentato e difeso dall'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA SAVARE', 1 20122 MILANO, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 24.9.2021 il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto I.N.P.S. avanti al Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, domandando accertarsi il diritto all'erogazione dell'assegno sociale *ex lege* n. 335/1995, art. 3 commi 6 e 7, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (o diversa data ritenuta di giustizia) e per l'effetto la condanna del convenuto al pagamento dei ratei di assegni maturati e maturandi nella misura di € 459,83 mensili (€ 5.977,79 per n. 13 mensilità), oltre interessi e rivalutazione monetaria; con vittoria di spese e compensi da distrarsi al difensore.

Si è ritualmente costituito in giudizio I.N.P.S., resistendo alla domanda e chiedendone l'integrale rigetto.

Istruita la causa mediante i documenti versati in atti, senza necessità di istruttoria orale, ritenuta irrilevante, all'odierna udienza, all'esito della discussione ed udite le conclusioni delle parti, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e la decideva mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il ricorrente, di origine albanese, cittadino italiano, coniugato e residente in Italia dal 21.4.1999, in data 4.11.2020 presentava domanda amministrativa volta alla percezione dell'assegno sociale, documentando i requisiti richiesti dalla legge per il diritto all'assegno, in particolare:

- a) la cittadinanza italiana (v. carta di identità, doc. n. 4 fasc. ric.);



- b) la residenza in territorio italiano da più di dieci anni continuativi (certificato di residenza storico, doc. n. 1 fasc. ric.);
- c) l'età anagrafica di 65 anni e 7 mesi (v. carta di identità, doc. n. 4 fasc. ric.);
- d) di non essere titolare di alcun reddito ovvero di avere un reddito inferiore a quello della pensione sociale per l'anno 2020;
- e) la comproprietà, insieme al coniuge, in regime di comunione dei beni, di un immobile sito in Lodi (v. doc. n. 5 fasc. ric. - identificato al catasto fabbricati al foglio 62, particella 324/sub 6, categoria A/2, 3,5 vani la cui rendita è pari ad € 460,94);
- f) la percezione di una pensione di vecchiaia, pari a 2.000,00 euro annui, erogata dallo Stato di nascita (v. doc. n. 6 fasc. ric., certificazione rilasciata dallo Stato di Albania – Istituto delle Assicurazioni sociali, n. prot. 5219 del 09.09.2019);
- g) la percezione da parte del coniuge, J , di una pensione di vecchiaia erogata dallo stato di nascita, pari a 1.500,00 euro annui (v. doc. n. 6 fasc. ric., certificazione rilasciata dallo Stato di Albania – Istituto delle Assicurazioni sociali, n. prot. 5219 del 09.09.2019);
- h) la comproprietà, nella percentuale del 25% con il coniuge e i due figli, di un bene immobile di 66,52 mq. sito in Vlore (Valona), Albania, del valore “di 4110936 Lek che corrisponde con il cambio attuale in 33133,62 euro. La rendita catastale calcolata ($33133,62 \times 0,76\%$) è di 251,82 per 100% del possesso e per la quota del 25% risulta essere di 62,95 euro” (v. doc. n. 8 fasc. ric.)(proprietà N. 29/40+1 17 di tipo appartamento con una superficie di 66,52 mq registrata nel Vol 14, pg 32, Zona Catastale 8603);
- i) l'utilizzo esclusivo di documenti di identità rilasciati dalle competenti autorità italiane;
- j) i viaggi all'estero nei periodi autodichiarati: “nel 2020 non si è spostato fuori dal territorio nazionale; nel 2019 dal 05/09 al 19/09; nel 2018 dal 11/06 al 07/07 e dal 05/09 al 11/09; nel 2017 dal 20/05 al 20/06; nel 2016 dal 09/06 al 28/06; nel 2015 dal 26/08 al 24/09; nel 2014 dal 08/02 al 16/02 e dal 29/08 al 15/09; nel 2013 dal 14/07 al 08/08 e dal 03/09 al 10/09; nel 2012 dal 25/05 al 18/06; nel 2011 dal 05/06 al 02/07; nel 2010 dal 06/03 al 18/03, dal 04/05 al 20/06 e dal 28/08 al 15/09”;

In sede amministrativa, INPS rigettava la domanda proposta in data 15.12.2020, ritenendo che il ricorrente: “non ha soggiornato in maniera abituale e continuativa in Italia per almeno 10 anni”. Promosso ricorso, il Comitato Provinciale INPS di Lodi negava nuovamente il beneficio, ritenendo che il soggiorno legale continuativo in Italia, richiesto ai fini della concessione dell'assegno sociale, dovesse ritenersi interrotto nel caso di permanenza all'estero per un periodo superiore a 89 giorni¹.

¹ “il computo del periodo di soggiorno in Italia termina con l'ultimo giorno in Italia prima del trasferimento. In tal caso, se non è già stato maturato un periodo di dieci anni continuativi di soggiorno legale in Italia, il requisito deve ritenersi non perfezionato e la domanda di assegno sociale viene respinta. Il computo dei dieci anni comincerà eventualmente a decorrere da capo al ritorno in Italia del soggetto. Nell'ipotesi di molteplici spostamenti tra l'Italia e l'estero, il criterio suddetto è integrato come segue. Qualora tra due soggiorni all'estero l'interessato trascorra un periodo di tempo inferiore



I.N.P.S. nel presente giudizio solleva l'assenza del requisito della effettiva, stabile e abituale dimora in Italia per almeno dieci anni, ai sensi dell'art. 20 comma 10 della L. n. 133/2008, in quanto: a) il soggiorno legale e continuativo in Italia si deve ritenere interrotto in caso di permanenza all'estero per un periodo di tempo superiore a 89 giorni; b) in particolare quanto al punto a), nell'anno 2011 è stata registrata sul passaporto (v. doc. INPS i visti apposti) una uscita del ricorrente dal territorio nazionale in data 21/06/2011, e un ingresso nel territorio nazionale in data 17/10/2011 (per complessivi gg. 119 trascorsi fuori dal territorio nazionale), oltre che una nuova uscita in data 26/12/2011; al riguardo, sostiene INPS che per l'anno 2011 il soggiorno legale continuativo sul territorio italiano sarebbe stato interrotto a causa di un periodo di permanenza all'estero superiore a 89 giorni. Dal predetto superamento del limite sarebbe venuto meno il requisito del soggiorno stabile e continuativo sul territorio italiano nell'arco dei dieci anni.

Oggetto del contendere è il possesso del requisito del soggiorno stabile e continuativo sul territorio italiano (rimasti incontestati gli altri requisiti posseduti dal ricorrente, che devono ritenersi oltre che documentati, dimostrati).

L'istituto dell'assegno sociale è normato dall'art. 3 della legge 335 del 8 agosto 1995, il cui comma 6 prevede che: *"con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".* Il comma 7 rinvia

a 90 giorni, i due periodi di permanenza all'estero devono essere sommati ai fini del calcolo dell'eventuale superamento del limite di 89 giorni. Visto quanto indicato dalla norma sopra riportata, si comunica che dopo aver esaminato i documenti in nostro possesso consegnati nel corso degli anni, i dieci anni continuativi non sono ancora soddisfatti pertanto si propone la respinta" (v. delibera Comitato Provinciale INPS, n. 211119 del 20.5.2021 – v. doc. n. 17 fasc. ric.).



al decreto ministeriale per la determinazione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno nel caso di ricovero in Istituti o comunità a carico di enti pubblici e rinvia, per quanto non diversamente disposto, alle disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

Il D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 10, convertito in L. n. 133 del 2008, sancisce: *“a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”*.

Il presente giudizio involge la portata del requisito di *“soggiorno legale in via continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale”*, richiesto dalla norma ai fini della concessione dell'assegno a decorrere dal 1. gennaio 2009.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (oltre che di merito), è l'assegno sociale in precedenza riconosciuto a un cittadino straniero viene revocato qualora si provi la sua mancanza di dimora effettiva e stabile in Italia. Come requisito per ottenere il riconoscimento del predetto beneficio, al fine di creare un radicamento più intenso e continuo rispetto alla mera presenza legale nel territorio dello Stato, si prevede infatti un limite stabile di permanenza sul territorio nazionale per la durata di dieci anni (Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, 14/02/2014, n. 3521). Ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale, l'equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, non richiede per questi ultimi il requisito della stabile dimora, sicché è irrilevante l'allontanamento temporaneo dello straniero in possesso dei predetti requisiti, in quanto, ove si versi in tema di provvidenza destinata a fare fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive violerebbe il principio di non discriminazione posto dall'art. 14 della Convenzione dei diritti dell'uomo (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 29/08/2016, n. 17397); il requisito del soggiorno legale continuativo in Italia per almeno 10 anni, richiesto dall'art. 20, comma 10, D.L. n. 112/2008, convertito con mod. in L. n. 133/2008, necessario al fine di percepire l'assegno sociale, sussiste anche se l'interessato si sia allontanato dal Paese per brevi periodi (Tribunale Alessandria, 15/12/2020).

Gli assunti predetti sono condivisi dalla Corte di Cassazione, la cui motivazione viene fatta propria dal Giudice, secondo cui: *“la normativa vigente prevede la concessione dell'assegno sociale ai cittadini stranieri "equiparati" a condizione che questi abbiano compiuto 65 anni e 3 mesi di età, risiedano effettivamente ed abitualmente in Italia e siano titolari di redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa L. n. 335 del 1995; la L. n. 133 del 2008, art. 20, comma 10, richiamato dall'odierno ricorrente, ha, in particolare, stabilito che dall'1 gennaio 2009 l'assegno sociale è corrisposto agli aventi diritto che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale; la Corte territoriale, nel valutare corretta l'istruttoria compiuta dal primo giudice, ha dato corretta attuazione al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui "Ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale, l'equiparazione tra*



cittadini italiani residenti in Italia e stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, prevista dalla L. n. 40 del 1998, art. 39, comma 1, non richiede per questi ultimi il requisito della stabile dimora, sicchè è irrilevante l'allontanamento temporaneo dello straniero in possesso dei predetti requisiti, in quanto, ove si versi in tema di provvidenza destinata a fare fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discriminazione fondata su requisiti diversi dalle condizioni soggettive violerebbe il principio di non discriminazione posto dall'art. 14 della Convenzione dei diritti dell'uomo." (Così Cass. n. 17397 del 2016; il principio generale è confermato altresì da Cass. n. 16977 e n. 21564 del 2017 con riferimento a prestazioni assistenziali di diversa natura); in merito all'accertamento della stabile dimora per un decennio in Italia, la Corte territoriale giungendo alla conclusione per cui gli allontanamenti dal territorio italiano di breve durata ed episodici, sì come documentati in atti, non siano idonei a smentire quel radicamento intenso e continuo con il luogo prescelto dall'assistito quale centro dei propri interessi e della propria dimora abituale, si è coerentemente ispirata al principio di diritto sopra richiamato, dandovi continuità, atteso che, diversamente, si finirebbe per attribuire all'Inps - inammissibilmente - il potere di introdurre a sua assoluta discrezione un requisito ulteriore non previsto dalla legislazione vigente; una collocazione territoriale di carattere non episodico è stata riconosciuta esistente dalla Corte d'Appello in capo a X.B. sulla base tanto della documentazione esaminata (permesso di soggiorno e certificato storico di residenza), quanto dei visti apposti sulla copia del passaporto prodotta agli atti, dai quali risulta che lo stesso si è allontanato dall'Italia per limitati periodi di tempo, e che gli stessi non avrebbero fatto venir meno quel "radicamento intenso" cui si riferisce la Corte Costituzionale in tutti i casi in cui si versa in tema di provvidenze destinate a fare fronte al sostentamento della persona" (in termini, v. parte motiva di Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., (ud. 16/04/2019) 30-09-2019, n. 24241).

Posto ciò, e discutendosi di una provvidenza -assegno sociale- destinata a fare fronte al sostentamento della persona, la deduzione di INPS non può essere condivisa, dal momento che i messaggi Hermes menzionati dall'Istituto come chiarimento interpretativo dell'art. 20 comma 10 L. 133/2008 cit. (punti 22 e 23 della memoria difensiva), rispettivamente il n. 12886 del 2008 e il n. 3239 del 4.8.2017 non fanno menzione del requisito di 89 giorni - ulteriormente- richiesto in sede amministrativa, e non si rinviene una simile previsione a livello legislativo. Seguendo la tesi dell'Istituto si finirebbe per attribuire un - inammissibile, secondo la Cassazione menzionata - potere discrezionale di introdurre un requisito ulteriore non previsto dalla legislazione vigente. Lo stesso comitato provinciale INPS menziona il predetto limite (v. doc. n. 17 ric.), senza però specificarne la portata, né INPS allega con precisione gli estremi del limite di 89 giorni causa del diniego dell'assegno, vincolo da ritenersi non documentato ed unilateralmente introdotto.

Il messaggio Hermes del 2008 n. 12886 riguarda il diverso caso dell'assegno sociale già concesso al richiedente, regolando i casi di sospensione della provvidenza, mentre il messaggio Hermes del 4.8.2017, n. 3239 recita che "l'ulteriore requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno decennale continuativo in Italia, una volta conseguito, è definitivo. Pertanto la sua sussistenza va rilevata solo in sede di domanda di riconoscimento dell'assegno" e che "il possesso del requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno in Italia va accertato indipendentemente dall'arco temporale in cui s'è verificato". A prescindere dalla fondatezza del vincolo -non previsto dalla legge- degli 89 giorni, e se è



vero che i dieci anni si considerano a prescindere dall'arco temporale in cui si verificano, si rileva il decorso dell'intervallo di dieci anni di soggiorno continuativo in territorio italiano dall'anno 2011 al 2021, data del deposito della domanda giudiziale, momento a partire dal quale deve accertarsi il possesso dei requisiti.

La circolare INPS menzionata dalle parti (la n. 105/2008) conferma quanto esposto, provvedendo a chiarire che con riferimento ai cittadini italiani, come il ricorrente, *“il requisito potrà essere desunto dal certificato di residenza ovvero, in caso di periodi di residenza remoti [...] dal certificato storico di residenza rilasciato dal Comune, ferma restando la possibilità per gli interessati di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi di quanto previsto dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445”*.

Il ricorrente, cittadino italiano e residente in Italia dal 1999 ha dimostrato, documentalmente, la stabile permanenza in territorio italiano, sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento.

Le permanenze all'estero sono avvenute per periodi di breve durata (v. doc. 11 fasc. ric., circa un mese all'anno, dal 2010 al 2020, per andare a trovare i figli), in misura tale da non compromettere la circostanza che il ricorrente conservi in territorio italiano l'abitazione e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali (Cass. civ. Sez. II, 14/03/1986, n. 1738). La brevità dei periodi trascorsi all'estero, a livello presuntivo ex art. 2729 c.c., è oltremodo dimostrata dalle limitate disponibilità economiche del ricorrente, così come dallo stesso dichiarate in udienza e documentate negli allegati al ricorso (v. docc. nn. 5 e 6 ric.: il ricorrente riceve una pensione annua di circa 2.000 euro).

INPS (su cui grava l'onere trattandosi di eccezione) non documenta la sussistenza dei 119 giorni quale periodo di assenza dal territorio nazionale nell'anno 2011, restando indimostrata l'effettiva corrispondenza tra le predette date apposte sui visti di ingresso ed uscita sul passaporto prodotto da INPS (v. pag. 58 del doc. INPS) e non essendo la seconda data di uscita, quella del 26.11.2011 riscontrabile dai visti apposti. Non è comunque, anche in ragione di ciò, da escludersi la permanenza del ricorrente nel territorio nazionale e il requisito della dimora stabile ed effettiva, dal momento che si tratta di un singolo episodio risultante dagli (scarsamente intelligibili) visti apposti sul passaporto.

Il ricorrente ha provato il soggiorno continuativo in Italia per dieci anni, in quanto, come richiesto dalla circolare INPS menzionata, ha prodotto il certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di San Martino in Strada (LO) in data 4.6.2015 e dal Comune di Lodi in data 12.4.2021, ha prodotto il passaporto in suo possesso rilasciato in data 9.3.2015, con scadenza al 2025, ha infine depositato – già in sede amministrativa- l'auto-certificazione dichiarazione sostitutiva sui viaggi all'estero per il periodo dal 2010 al 2020 (v. docc. nn. 1, 2 e 12 ric.).

Sono infine evidenti, in quanto non contestati, gli interessi, familiari ed economici (v. comproprietà della casa di abitazione) che il ricorrente ha sul territorio italiano e che contribuiscono a rendere stabile ed



Sentenza n. 75/2022 pubbl. il 08/04/2022
RG n. 411/2021

effettiva la rispettiva dimora.

Tanto deve ritenersi sufficiente per l'accoglimento della domanda, per quanto di ragione. INPS deve essere condannato alla corresponsione del beneficio nella misura quantificata dal ricorrente (e non contestata), di € 459,83 mensili, a partire dalla data della domanda amministrativa (5.11.2020).

Le spese di lite non seguono la soccombenza in ragione della novità della questione affrontata e dei pochi precedenti giurisprudenziali sul punto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- accoglie la domanda di M. B. e per l'effetto accerta il diritto dello stesso alla concessione dell'assegno sociale e condanna INPS a pagare, a titolo di assegno sociale, i ratei della misura mensile di € 459,83 a partire dalla data della domanda amministrativa; oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Lodi, 8 aprile 2022

Il Giudice
dott. Francesco Manfredi



INPSLODI
VIA BESANA 4
26900 LODI

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



LODI, 12 giugno 2022

Al Sig. B. [redacted]
presso INCA
VIA LODIVECCHIO, 31
26900 LODI LOe p.c. Al Sig. B. [redacted]
VIA C. [redacted]
26900 LODI LO

Oggetto: Comunicazione di Liquidazione
Assegno n. ([redacted]) Cat. AS, decorrenza 1 dicembre 2020
codice fiscale [redacted]

La informo che la richiesta presentata il 4 novembre 2020 è stata accolta e che Le è stato liquidato l'assegno sociale, categoria AS numero [redacted], con decorrenza dal 1 dicembre 2020.
L'importo mensile dell'assegno alla decorrenza è di euro 258,86.

L'ASSEGNO ATTUALE COMPRENDE

- La maggiorazione nella misura spettante in base ai redditi posseduti ed il cui importo mensile attuale è di euro 19,74.
- L'incremento della maggiorazione prevista dalla finanziaria 2002 ed il cui importo mensile attuale è di euro 171,96.

L'IMPORTO MENSILE SPETTANTE

Dal	Importo dell'assegno	IMPORTI DELL'ASSEGNO		
		Maggioraz. sociale	Trattenuta ONPI	Importo spettante
12/2020	67,18	191,68	0,01	258,85
13/2020	5,60	15,98	0,01	21,57
01/2021	67,80	190,78	0,01	258,57
13/2021	67,80	190,78	0,01	258,57
01/2022	74,69	191,70	0,01	266,38
07/2022	74,69	191,70	0,01	266,38
13/2022	74,69	191,70	0,01	266,38

IMPORTO DEGLI ARRETRATI

Sono stati determinati arretrati per il periodo dal 1 dicembre 2020 al 30 giugno 2022.
Nella sottostante tabella viene riportato il credito spettante suddiviso per anno di riferimento:

Anno	Importo assegno	Importo maggiorazione aumento sociale	Importo totale
2020	72,78	207,66	280,44
2021	881,40	2.480,14	3.361,54
2022	448,14	1.150,20	1.598,34
Totale	1.402,32	3.838,00	5.240,32
Importo per quota associativa sindacale			0,00
Importo per contributo ex ONPI			0,21
Importo al netto delle trattenute			5.240,11

Gli arretrati saranno disponibili sulle successive rate di assegno non appena questo ufficio avrà terminato gli adempimenti necessari e al netto di eventuali ritenute per:

1) Somme corrisposte in precedenza

La prima rata di pensione sarà disponibile presso l'ufficio pagatore prescelto, con data valuta 01/07/2022.

L'IMPONIBILITÀ FISCALE

L'assegno non è fiscalmente imponibile.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'assegno viene posto in pagamento con accredito su conto corrente presso l'ufficio bancario BANCO BPM S.P.A. VIA A. GRANDI, 4-1, 20075 LODI.

L'ASSEGNO CORRENTE

Gli importi dell'assegno relativi al corrente anno e successivi al 30 giugno 2022 sono i seguenti:

	Importo mensile luglio 2022	Tredicesima
Pensione lorda comprensiva di maggiorazione sociale	266,39	266,39
Indennità	0,00	0,00
Pensione lorda complessiva	266,39	266,39
Contributo ex-ONPI	0,01	0,01
Pensione al netto delle trattenute	266,38	266,38

La informiamo che può trovare il dettaglio di pagamento di ciascuna rata mensile dell'assegno percepito fra i servizi accessibili online sul sito www.inps.it, nella sezione 'Prestazioni e servizi'.

Le ricordiamo che può accedere alle prestazioni e ai servizi dell'Istituto tramite il sito www.inps.it utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), oltre alla Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o la Carta di Identità Elettronica (CIE).

Qualora non posseda idonee credenziali di accesso, potrà richiedere lo SPID tramite gli Identity Provider elencati nel sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo: <https://www.spid.gov.it/>

IL CERTIFICATO

Le invio, in allegato, il certificato da esibire all'ufficio pagatore prescelto per la riscossione.

STRUMENTI DI TUTELA

Contro il presente provvedimento ha facoltà di proporre ricorso amministrativo al Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla data di ricezione dello stesso (art. 46 legge 9 marzo 1989, n. 88).

Il ricorso può essere inviato **esclusivamente** attraverso una delle seguenti modalità telematiche:

- **on line** (tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID almeno di Livello 2, la Carta Nazionale dei Servizi - CNS o la Carta di Identità Elettronica - CIE) sul sito www.inps.it e utilizzando il percorso 'Tutti i Servizi' > 'Ricorsi Online';
- tramite **Ente di patronato** o altri soggetti abilitati all'intermediazione con l'Istituto.

Se il competente Comitato non avrà deciso il ricorso entro 90 giorni dalla data di presentazione potrà proporre azione giudiziaria da notificare direttamente a questa Sede.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONI

Le ricordo che lei è tenuto a comunicare all'Inps qualsiasi fatto che incida sul diritto o la misura dell'assegno. L'omessa o incompleta comunicazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente.

Gli uffici di questa Agenzia di produzione sono a sua disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento.

Il responsabile
LENTINI SALVATORE